

LE NOVITÀ NORMATIVE E DI PRASSI DI OTTOBRE

IN PRIMO PIANO

IN GU LA LEGGE DELEGA SU RETRIBUZIONI E CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

Pubblicata **in Gazzetta Ufficiale n.230** del 3 ottobre scorso, la **Legge 26 settembre 2025, n. 144**, recante delega al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva nonché di procedure di controllo e informazione. La norma, entrata in vigore lo scorso 18 ottobre, attribuisce al Governo un termine di sei mesi per emanare uno o più decreti legislativi finalizzati a garantire trattamenti economici equi e dignitosi, in attuazione dell'art. 36 della Costituzione, e a rafforzare la funzione della contrattazione collettiva quale strumento principale di regolazione del lavoro. In particolare, tra gli obiettivi principali figurano: assicurare ai lavoratori trattamenti retributivi giusti ed equi; contrastare il lavoro sottopagato; stimolare il rinnovo dei contratti collettivi nazionali nel rispetto dei tempi stabiliti; contrastare il dumping contrattuale e le pratiche di concorrenza sleale basate sulla proliferazione di contratti non rappresentativi. La legge prevede innanzitutto di definire, per ciascuna categoria di lavoratori, i contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati in riferimento al numero delle imprese e dei dipendenti, al fine di prevedere che il trattamento economico complessivo minimo dei contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati costituisca la condizione economica minima da riconoscere ai lavoratori appartenenti alla medesima categoria. Si prevede, inoltre, l'introduzione di meccanismi informativi e di controllo più trasparenti, attraverso l'indicazione obbligatoria del CCNL applicato nei flussi contributivi e nelle comunicazioni obbligatorie, al fine di facilitare le verifiche e orientare eventuali incentivi alle imprese che rispettano i contratti più rappresentativi. Il Governo dovrà inoltre valutare l'adozione di strumenti che favoriscano una contrattazione di secondo livello in grado di rispondere alle specificità territoriali e settoriali, e promuovere forme di partecipazione dei lavoratori alla gestione e agli utili d'impresa, rafforzando il legame tra produttività e retribuzione.



PUBBLICATO IN GU IL DECRETO FLUSSI 2026-2028

Saranno possibili 497.550 ingressi di cittadini di stranieri in Italia per motivi di lavoro nel triennio 2026/2028. Lo ha stabilito il **Governo** con il [Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri](#), pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale** del 15 ottobre 2025. Più nel dettaglio, nel 2026 potranno arrivare nel nostro Paese (nell'ambito o fuori dal sistema delle quote) 164.850 lavoratori tra subordinati, autonomi e stagionali; nel 2027 saranno 165.850 e nel 2028 166.850. Fino al 7 dicembre, sarà possibile procedere con la precompilazione dei moduli di domanda mediante l'applicativo disponibile sul portale ALI. Le istanze potranno poi essere trasmesse, in via definitiva, sempre con modalità telematiche, in queste date: dal 12 gennaio per i lavoratori stagionali del settore agricolo; dal 9 febbraio per i lavoratori stagionali del settore turistico; dal 16 febbraio per i lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi che hanno accordi di cooperazione in materia migratoria con l'Italia, o li sottoscriveranno nel periodo di vigenza del decreto; e dal 18 febbraio per gli altri lavoratori subordinati non stagionali.

- ❖ [Immigrazione, in GU il DL che modifica la normativa](#)
- ❖ [Turismo: in arrivo gli incentivi per gli alloggi ai dipendenti](#)
- ❖ [Competenze acquisite per attività o percorsi di volontariato: in GU il decreto](#)
- ❖ [Ratifica Accordo Italia/Macedonia del Nord su sicurezza sociale](#)
- ❖ [Misure urgenti in materia economica](#)



MALATTIA: DAL 2026 NUOVE REGOLE PER LA GESTIONE UNIEMENS

Dal mese di competenza di gennaio 2026 cambierà la gestione degli eventi di malattia dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro privati e del relativo conguaglio in Uniemens delle indennità anticipate. Lo rende noto l'**Inps** con il [messaggio n. 3029](#) del 10 ottobre scorso, introducendo l'obbligo di compilare il calendario giornaliero per ogni evento di malattia, indipendentemente dalla durata (elemento <Giorno>, come da Documento tecnico). La misura consente un controllo più puntuale tra dati dichiarati, accrediti figurativi e conguagli richiesti per le indennità anticipate dai datori di lavoro. Resta fermo - precisa l'Istituto - che nella compilazione del flusso Uniemens deve essere valorizzata la causale dell'assenza nell'elemento <CodiceEvento> di <Settimana>, procedendo alla valorizzazione del "tipo copertura" delle settimane in cui si colloca l'evento "MAL" con le consuete modalità. Analogamente, l'elemento <DiffAccredito> deve essere valorizzato indicando la "retribuzione persa" nel mese, riferita alle settimane di assenza per malattia con codice evento "MAL". L'obbligo di calendario giornaliero si applica anche agli eventi di durata inferiore a sette giorni, con specifiche codifiche per giorni lavorativi, periodi di carenza e fine settimana. Nell'elemento <InfoAggEvento> dovrà inoltre essere indicato il PUC del certificato telematico o, in alternativa, la data o il protocollo per i certificati cartacei. Inoltre, dal periodo di competenza di gennaio 2026 per il conguaglio delle indennità anticipate potranno essere utilizzati esclusivamente i nuovi codici "0058" (indennità malattia anticipata) e "E777" (differenze indennità malattia), mentre non sarà più utilizzabile il codice "E775", sostituito da flussi regolarizzativi. Infine, l'Istituto precisa che le nuove modalità non si applicano, in fase iniziale, ai datori di lavoro che utilizzano il calendario differito (mese di dicembre 2025), ma saranno pienamente operative nei flussi di febbraio 2026 (mese di gennaio 2026). In caso di flussi di regolarizzazione con riferimento a periodi antecedenti al mese di gennaio 2026 per gli eventi di malattia - si legge nel messaggio - si devono utilizzare le precedenti modalità espositive che rimarranno valide nei limiti della prescrizione.

- ❖ Bonus mamme 2025: dal 9.12 le domande
- ❖ ATECO 2025: online il manuale di classificazione
- ❖ Mobilità in deroga: controlli automatizzati dall'Inps
- ❖ Agricoli: nel cassetto previdenziale gli avvisi bonari 2023-2024
- ❖ Fondo solidarietà trasporto aereo: al via le domande di accesso agli interventi formativi
- ❖ Riduzione contributiva artigiani e commercianti: possibile presentare la domanda anche con il profilo "associazioni"
- ❖ Assegno di inclusione. Domande di rinnovo
- ❖ Lavoratori in esodo: istruzioni per gli Uniemens
- ❖ Campi Flegrei: sospesi adempimenti e versamenti Inps fino al 31.08.2025



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

IMPRESE NON EDILI: SERVE IL DURC DI CONGRUITÀ MA NON L'ISCRIZIONE ALLE CASSE

Nessun obbligo di iscrizione alle Casse Edili o a Edilcassa per le imprese non edili che svolgono lavori in cantiere ma resta fermo l'obbligo di ottenere il DURC di congruità (DM 143/2021). Lo ha chiarito il **Ministero del Lavoro** con la [risposta a interpello 4/2025](#) pubblicata il 17 ottobre, rispondendo a un quesito sollevato dall'Anie (Federazione nazionale imprese elettroniche ed elettrotecniche). La richiesta era relativa all'applicazione del DURC di congruità alle imprese non appartenenti al comparto edile che eseguono lavori in cantiere e all'obbligo di iscrizione alle Casse Edili. Il dicastero ha spiegato che - mentre per le imprese che svolgono prevalentemente attività edile sussiste sia l'obbligo di richiedere il rilascio del DURC di congruità per i lavori edili di cantiere, sia quello di iscrizione ad una Cassa Edile/Edilcassa - per le imprese che in concreto svolgono prevalentemente attività diversa da quella edile è previsto solo l'obbligo di richiedere il rilascio del DURC di congruità per i lavori edili ma non l'obbligo di iscrizione ad una Cassa Edile/Edilcassa. Queste ultime sono tenute a rilasciare il DURC di congruità alle aziende non edili "Senza imporre loro alcun obbligo di iscrizione, fermo restando l'obbligo - da parte di dette imprese - di corrispondere eventuali costi del servizio".

- ❖ [Stop al DURC anche solo per sanzioni e interessi](#)
- ❖ [Flussi 2025: nuove quote per lavoro stagionale nel settore turismo](#)
- ❖ [Fermo Pesca - Risorse 2024](#)
- ❖ [Mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa. Aggiornate le procedure](#)
- ❖ [Flussi 2026, pubblicata la circolare](#)
- ❖ [Determinazione della riduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei datori di lavoro del settore edile per l'anno 2025](#)
- ❖ [Sgravio contratti solidarietà 2025: istanze dal 30.11](#)



ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

PREMI INAIL 2026: RIDUZIONE FISSATA AL 13,02%

L'**Inail** fornisce con la [circolare n. 53 dello scorso 28 ottobre](#) le indicazioni per la riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Per l'anno 2026 la riduzione prevista dall'articolo 1, comma 128, della L. n. 147/2013, si applica esclusivamente ai premi speciali per l'assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive e ai contributi assicurativi della gestione agricoltura. La riduzione – precisa l'Istituto – non verrà applicata ai premi e ai contributi per cui intervenga, con decorrenza dal 1° gennaio 2026, l'aggiornamento delle relative tariffe. Fissati anche gli indici di gravità medi per il triennio 2026-2028 da usare per l'applicazione della riduzione ai soli premi e contributi citati e che, per l'anno 2026, è stata fissata nella misura pari al 13,02% dal [decreto del 30 settembre 2025 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze](#) che ha approvato la [deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Inail 27 giugno 2025](#). Per quanto riguarda i criteri di applicazione, l'Inail ricorda che l'individuazione dei beneficiari della riduzione si basa sull'andamento infortunistico aziendale. Sono, inoltre, previsti criteri differenziati a seconda che l'attività sia iniziata da oltre un biennio oppure da non oltre un biennio.



**Ministero delle Imprese
e del Made in Italy**

BREVETTI+, DISEGNI+ E MARCHI+ 2025: AL VIA LE DOMANDE

Pubblicate le date dalle quali richiedere i contributi per Brevetti+, Disegni+ e Marchi+, le agevolazioni per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale delle micro, piccole e medie imprese. Lo rende noto il **Ministero delle Imprese e del Made in Italy** con la [nota](#) del 1° ottobre scorso. In particolare, gli sportelli per la presentazione delle domande di contributo apriranno: il 20 novembre 2025 per Brevetti+; il 4 dicembre 2025 per Marchi+; il 18 dicembre 2025 per Disegni+. Il MIMIT ricorda che sono stati stanziati 32 milioni di euro per le tre misure e che, in particolare, Brevetti+ è finalizzata a favorire lo sviluppo di una strategia brevettuale e la valorizzazione economica dei brevetti, attraverso incentivi per l'acquisto di servizi specialistici connessi alla redditività, produttività e sviluppo di mercato, ed è gestita da Invitalia per conto del Ministero. Disegni+ sostiene, invece, la valorizzazione di disegni e modelli industriali delle PMI mediante contributi in conto capitale ed è gestita da Unioncamere. La misura Marchi+ supporta la tutela dei marchi all'estero attraverso due linee di intervento: la Misura A, per la registrazione di marchi dell'Unione europea presso EUIPO, e la Misura B, per la registrazione di marchi internazionali presso OMPI; anche in questo caso la gestione è affidata a Unioncamere.

❖ Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale: istanze dal 14 gennaio 2026



RESTITUZIONE IVA NON DOVUTA: I CHIARIMENTI DEL FISCO

Nessuna restituzione dell'Iva versata se a seguito di un accertamento del fisco il rapporto contrattuale instaurato tra le parti venga riqualficato per invalidità del titolo giuridico da cui scaturiscano le prestazioni. È il caso di un contratto d'appalto di servizi riqualficato in un contratto di somministrazione di lavoro. Lo chiarisce l'**Agenzia delle Entrate** con la [risoluzione n. 50](#) dello scorso 3 ottobre con cui l'Amministrazione finanziaria fornisce chiarimenti in merito all'articolo 30-ter del Decreto Iva (D.P.R. n. 633/72) e, in particolare, sulla restituzione dell'Iva applicata a cessioni di beni o a prestazioni di servizi nei casi in cui l'imposta non era dovuta e ciò è stato accertato in via definitiva dalle Entrate. L'Agenzia ricorda che l'articolo citato (commi 1 e 2) definisce il sistema di recupero dell'Iva indebitamente versata; come chiarito in più occasioni dalla prassi, la disciplina del rimborso dell'imposta "garantisce al cedente/prestatore la possibilità di ottenere il rimborso dell'imposta inizialmente versata all'Erario". Possibilità, precisano le Entrate, subordinata "all'avvenuta restituzione al cessionario/committente dell'imposta indebitamente addebitata in fattura, imposta che lo stesso cessionario deve aver restituito all'Erario a seguito di un accertamento definitivo".

- ❖ [Giovani agricoltori: il credito d'imposta per formazione sale al 100%](#)
- ❖ [Anomalie Iva 2023: le istruzioni per l'adempimento spontaneo](#)
- ❖ [Credito d'imposta formazione agricola: il codice tributo](#)
- ❖ [Recupero trattamento integrativo: ecco i codici tributo](#)
- ❖ [Ires con aliquota ridotta: ecco i codici tributo](#)
- ❖ [CU: le regole per lo scarico massivo dei dati](#)
- ❖ [Ristrutturazioni edilizie: la guida delle Entrate per i benefici fiscali](#)
- ❖ [Cartella di pagamento: pubblicata la nuova guida](#)



CONSULENZA
GIURIDICA

LAVORO SPORTIVO: I CHIARIMENTI SUL TRATTAMENTO FISCALE

Dalle **Entrate** i chiarimenti in merito al trattamento fiscale dei compensi nel settore del lavoro sportivo, sia dilettantistico che professionistico, alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 36/2021. Con la [risposta a consulenza giuridica n. 14/2025](#), l'Amministrazione finanziaria scioglie i dubbi sollevati da un ente pubblico che richiedeva una consulenza giuridica sull'applicazione delle ritenute fiscali, il regime di non imponibilità fino a 15mila euro, l'accesso al regime forfetario, la tassazione dei premi sportivi e la rilevanza a fini Irap dei compensi dei [co.co.co](#). Per quanto riguarda il primo quesito, l'Agenzia ha confermato che i compensi percepiti dai lavoratori sportivi dilettanti – indipendentemente dalla tipologia contrattuale – non concorrono alla formazione della base imponibile fino a 15mila euro annui. Oltre tale soglia, il sostituto d'imposta applicherà la ritenuta prevista dall'art. 25 del DPR n.600/1973 esclusivamente sulla parte eccedente, a condizione che il lavoratore rilasci apposita autocertificazione dei compensi percepiti nell'anno. Sull'accesso al regime forfetario, l'Agenzia sottolinea che per la verifica delle cause ostative al regime forfetario, a partire dal 2024, si considerano solo i rapporti di lavoro sportivo instaurati dal 1° luglio 2023, data di entrata in vigore della riforma. I compensi percepiti prima di tale data come "redditi diversi" non rilevano ai fini dell'accesso al regime agevolato. In merito ai premi, quelli "contrattuali" conseguiti da atleti e tecnici del dilettantismo non beneficiano della ritenuta a titolo d'imposta del 20%. I premi corrisposti da CONI, Federazioni e società sportive dilettantistiche ad atleti e tecnici a titolo di risultati sportivi o partecipazione a raduni nazionali sono inquadrati ai sensi dell'art. 30, comma 2, del DPR 600/1973 e soggetti a ritenuta d'imposta del 20%. La disciplina si applica anche agli atleti professionisti convocati nelle rappresentative nazionali, poiché in tale contesto l'attività svolta rientra nell'ambito dilettantistico. Invece, i premi versati direttamente alle società sportive non rilevano fiscalmente per i singoli sportivi e, per tali somme, non sussiste obbligo di certificazione nella CU; devono essere semplicemente riportate nel modello 770. E sull'Irap, infine, i compensi erogati a collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo inferiori a 85.000 euro annui non concorrono alla formazione della base imponibile. Tuttavia, se un singolo compenso supera tale soglia, esso rileva interamente e non solo per la parte eccedente.



INTERPELLO

RIMBORSI CHILOMETRICI AI PROFESSIONISTI DA ASSOGGETTARE A RITENUTA D'ACCONTO

I rimborsi chilometrici riconosciuti ai professionisti dal committente non sono automaticamente esclusi dal reddito imponibile e devono essere assoggettati a ritenuta d'acconto. Lo chiarisce l'**Agenzia delle Entrate** nella [risposta n. 270/2025](#) pubblicata il 23 ottobre 2025. Il caso riguarda un professionista che aveva fatturato, oltre ai compensi, un rimborso per spese di trasporto calcolato in base ai chilometri percorsi e a una tariffa pattuita, con indicazione separata in fattura. Il professionista chiedeva se tali rimborsi potessero essere esclusi dalla ritenuta d'acconto, pur non avendo scontrini o fatture di terzi a giustificazione della spesa, ma solo un prospetto dettagliato degli spostamenti. L'Agenzia ricorda che la nuova disciplina sui rimborsi spese per autonomi, prevista dalla riforma fiscale (D.Lgs. n. 192/2024), entrerà a regime da quest'anno, con l'obiettivo di evitare l'imposizione su somme che non generano effettivo reddito per il professionista. Tuttavia, perché i rimborsi non concorrano al reddito occorre che siano addebitati analiticamente e documentati puntualmente tramite elementi che dimostrino tipologia, costo effettivo e riferibilità all'incarico professionale. Nel caso concreto, l'Agenzia ritiene che il criterio chilometrico pattuito, pur oggettivo, non garantisca la prova del costo reale sostenuto, quindi non realizza il requisito dell'"analiticità". Di conseguenza, tali somme devono concorrere al reddito autonomo e subire la ritenuta prevista dall'art. 25 del D.P.R. n. 600/1973.

- ❖ Esenti Iva i rimborsi di permessi per mandati elettivi
- ❖ Impatriati: niente agevolazione sui bonus pagati post-regime
- ❖ Premi sportivi dilettantistici sempre con la ritenuta
- ❖ Impatriati, ok alle agevolazioni anche in presenza di più attività



PRINCIPIO DI DIRITTO

TRASFERIMENTO AGLI EREDI DELLE DETRAZIONI PER INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO

Con il principio di diritto n. 7 del 2 ottobre 2025, l'**Agenzia delle Entrate** chiarisce che, in caso di successione, la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio (e, in quanto compatibili, anche il *Bonus verde*, l'*Ecobonus* e il *Superbonus*) si trasferisce all'erede che, anche in un momento successivo all'apertura della successione, acquisisca e mantenga la detenzione materiale e diretta dell'immobile per l'intero periodo d'imposta. Non è quindi necessario detenere l'immobile già nell'anno del decesso per subentrare nel diritto; tuttavia, la quota relativa all'anno del decesso non è detraibile se, alla data di apertura della successione, nessun erede detiene direttamente il bene. Le rate residue potranno essere fruiti solo nei successivi periodi d'imposta in cui la detenzione sia ininterrotta dal 1° gennaio al 31 dicembre; se cambia nel tempo il numero degli eredi che detengono direttamente l'immobile, il diritto alla detrazione si ripartisce conseguentemente tra loro anno per anno.



TFR - COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE

L'**Istat** ha comunicato l'indice relativo al **mese di settembre** che è pari a **121,7**. Il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto con riferimento al **mese di settembre** è di **2,060940%**.

Dipartimento Scientifico
 **Fondazione Studi
Consulenti del Lavoro**
Consiglio Nazionale dell'Ordine

Hanno collaborato:
Silvia Bradaschia
Pietro Manzari